



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

A

CO.RE.PA.CU C/O SABAP

SABAP

UFFICI ESPORTAZIONE

E. p.c.

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE – DiT

CIRCOLARE

Oggetto: Art. 68, comma 6, del d.lgs. 42/2004 - Rapporti tra provvedimento di diniego all'esportazione e procedimento di dichiarazione di interesse culturale.

L'articolo 68, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che, qualora venga negato l'attestato di libera circolazione, l'amministrazione deve contestualmente avviare il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Codice.

Tale disposizione intende garantire continuità tra la fase di controllo sull'uscita del bene e quella di accertamento del suo effettivo valore culturale, evitando che un diniego non sia seguito, senza giustificazione, da un'istruttoria di tutela.

Nella pratica, può verificarsi che l'interessato, ricevuto il provvedimento di diniego all'esportazione, proponga ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente, mentre il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, già avviato contestualmente al diniego, non sia ancora concluso.

Ne consegue che l'amministrazione si trova a operare in un contesto in cui il provvedimento di diniego è oggetto di impugnazione, il procedimento di vincolo è ancora nella fase istruttoria e il giudice amministrativo può essere chiamato a pronunciarsi, in via cautelare, sulla sospensione del diniego impugnato.

La disciplina vigente non impone la sospensione automatica del procedimento di dichiarazione di interesse culturale in pendenza del ricorso contro il diniego di esportazione.

Tuttavia, principi di correttezza amministrativa, economicità procedimentale e coerenza dell'azione pubblica inducono a ritenere opportuno un atteggiamento prudentiale da parte dell'amministrazione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV - Circolazione
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598
PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

In particolare, si ritiene necessario che prima di procedere all'adozione del provvedimento conclusivo di vincolo a cura del Co.re.pa.cu, l'ufficio presso cui è incardinata l'istruttoria verifichi se il diniego di esportazione sia stato impugnato e se nel relativo ricorso sia stata formulata istanza cautelare di sospensiva ai sensi dell'art. 55 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

Qualora risulti pendente una domanda cautelare, appare prudente sospendere temporaneamente la conclusione del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, in attesa dell'esito dell'udienza sulla misura cautelare. Tale scelta consente di evitare l'adozione di un provvedimento di vincolo che potrebbe risultare logicamente o funzionalmente contraddittorio rispetto a un eventuale provvedimento giurisdizionale di sospensione del diniego. Anche nel caso in cui la sospensiva non venga accolta e il diniego resti efficace, l'amministrazione mantiene comunque la facoltà di differire la conclusione del procedimento di vincolo sino alla definizione del giudizio nel merito, ove lo ritenga opportuno in relazione alle motivate censure dedotte dal ricorrente o agli elementi di valutazione emersi in sede contenziosa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene conforme ai principi di buona amministrazione che, una volta adottato il diniego di esportazione e avviato contestualmente il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, l'amministrazione procedente, nelle more dell'adozione del vincolo:

- (i) accerti l'eventuale proposizione di un ricorso giurisdizionale;
- (ii) in presenza di un ricorso con istanza cautelare, sospenda la conclusione del procedimento di vincolo sino alla decisione sull'istanza cautelare;
- (iii) in caso di ricorso privo di istanza cautelare o qualora la cautelare, pur proposta, non venga accolta, con conseguente perdurante efficacia del provvedimento di diniego, se pur *sub iudice*, l'amministrazione potrà comunque valutare discrezionalmente se procedere all'adozione del vincolo o se mantenerlo sospeso sino alla definizione del giudizio nel merito, in considerazione delle motivazioni del ricorso e della coerenza complessiva dell'azione amministrativa.

Tale condotta consente di preservare l'interesse pubblico alla tutela del bene culturale, nel rispetto delle garanzie processuali dell'interessato e dei principi di economicità e razionalità dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV
dott.ssa Stefania Bisaglia

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fabrizio Magani



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV - Circolazione
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598
PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it